



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Facoltà di Giurisprudenza

Pubblicazioni del Dipartimento di Diritto pubblico italiano e sovranazionale

RAFFAELLA BIANCHI RIVA

**LO SCANDALO TRA ALTO MEDIOEVO
E PRIMA ETÀ MODERNA
ITINERARI TRA DIMENSIONE GIURIDICA,
POLITICA E SOCIALE**



G. Giappichelli Editore

INTRODUZIONE

Gli scandali offrono un punto di vista privilegiato per indagare, in prospettiva storica, le dinamiche fra diritto, istituzioni e società¹.

Lo scandalo corrisponde, nel linguaggio comune, a un atto o a un fatto «che suscita sdegno, riprovazione, disgusto in quanto contrario alle leggi della morale, del pudore, della decenza» e, al tempo stesso, allo «sconvolgimento della coscienza, della sensibilità, della moralità altrui» provocato da quell'atto o da quel fatto; più in generale, il termine si riferisce ad un avvenimento «che presenta aspetti contrastanti con la morale corrente» e che, pertanto, «suscita l'interesse e la curiosità dell'opinione pubblica», nonché al «clamore» provocato da quell'avvenimento. In passato, il lemma era anche sinonimo di discordia, ma tale significato è ormai desueto².

Nelle fonti giuridiche medievali, il termine *scandalum* fu associato ad una pluralità di significati. Nella “lingua del diritto”³, lo scandalo indicò per lo più i suoi effetti: in base alle definizioni viste sopra, non l'azione, ma la reazione (e, quindi, il dissenso, il disordine o, secondo il significato oggi non più in uso, la discordia).

Le fonti non forniscono mai una definizione del termine *scandalum*.

¹ Per un'analisi sociologica dello scandalo, cfr. F.M. BATTISTI, *Sociologia dello scandalo*, Roma-Bari, Laterza, 1982; D. DE BLIC-C. LEMIEUX, *Le scandale comme épreuve. Éléments de sociologie pragmatique*, in *Politix*, 71/3, 2005, pp. 9-38; C. CEPERNICH, *Le pietre d'inciampo. Lo scandalo come meccanismo sociale*, Roma, Aracne, 2008; A. HALLER-H. MICHAEL-M. KRAUS (eds.), *Scandalogy. An Interdisciplinary Field*, Köln, Herbert von Halem Verlag 2017.

² N. ZINGARELLI, *Vocabolario della lingua italiana*, XII ed., Bologna, Zanichelli, 1998, v. *Scandalo*. Per l'etimologia e i significati del termine scandalo, *infra*, cap. I, § 1.

³ F. BAMBI, *La chiarezza della lingua del diritto*, in *QF*, 42, 2013, pp. 191-200.

Esso indicò qualsiasi contrasto all'interno della società o tra la società e le istituzioni (o, in altre parole, tra la società e il potere che si incarnava nelle istituzioni).

Lo scandalo assunse, pertanto, molte forme: da quella privata della inimicizia e della lite a quella pubblica della contestazione e del tumulto, quantunque non si possa sottacere che la dimensione comunitaria che caratterizzava la società medievale tendeva a trasformare anche le controversie personali o familiari in veri e propri fenomeni collettivi.

Con il termine *scandalum* ci si riferì, ad esempio, alla discordia tra marito e moglie, come si desume da un passo di sant'Agostino accolto nel *Decretum* di Graziano⁴, nonché da alcune decretali pontificie della fine del XII secolo⁵; al contrasto familiare, tra padri e figli oppure tra fratelli, come nella legislazione carolingia⁶ o nella letteratura consiliare del Quattrocento⁷; alla lite giudiziaria, come risulta da una decretale di papa Bonifacio VIII relativa all'inadempimento di un contratto⁸ o da un decreto del duca di Milano Francesco Sforza del 1457, che, tra l'altro, sottolineava come il protrarsi dei processi acuisse il divario tra i litiganti⁹.

⁴ C. 33 q. 5 c. 4 = AGOSTINO, Ep., 262 (*PL*, 33, col. 1678) (nella lettera a Ecdicia, sant'Agostino le rimproverava di avere tenuto nei confronti del marito un comportamento «usque ad dissensionis scandalum perducendus», con grave minaccia dell'unità familiare e dell'ordine sociale).

⁵ Il lemma fu impiegato da papa Alessandro III in una decretale indirizzata al vescovo di Norwich, relativa alla nullità di un matrimonio tra due coniugi tra i quali erano insorti contrasti («inter eos scandalum est subortum»), cfr. X 2.27.7, e da papa Innocenzo III in una decretale indirizzata al vescovo di Poitiers, con la quale esonerava i chierici sposati dal portare la tonsura «ex qua inter ipsum et uxorem suam posset scandalum generari», cfr. X 3.3.7, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum in the Early Bolognese Decretistic and in Papal Decretals (ca. 1140-1234)*, Leuven, Peeters, 2018, pp. 57 e 73.

⁶ *Karoli Magni Capitularia*, 45. *Divisio Regnorum. 806 Febr. 6*, in *MGH Capit.*, 1, p. 128. *Infra*, cap. II, § 2.

⁷ A. TARTAGNI, *Consilia seu responsa*, Venetijs, apud Felicem Valgrisium, 1590, vol. 5, cons. 7, f. 9vb ss. *Infra*, cap. IV § 3.1.

⁸ VI 1.18.3. *Infra*, cap. I, § 1.1.

⁹ *Decretum, quod victus non absolvatur ab expensis, nisi Commissarius iuret in sententia. Item non detur Consilium Sapientis super aliquo articulo, nisi deponatur salarium Sapientis et ultra lib. XII tertiol. Item, quod adiunctus non detur. Item, quod victus condem-*

Il termine fu impiegato anche con riferimento ai contrasti tra autorità secolari e religiose, come dimostra una decretale di Innocenzo III, volta a regolare i rapporti tra giurisdizione laica ed ecclesiastica¹⁰, oppure tra ecclesiastici (o tra comunità ecclesiastiche), come risulta da una decretale di Lucio III, nella quale si dava atto che, a causa della diversa interpretazione delle norme di diritto canonico, «nonnunquam inter viros ecclesiasticos scandalum suscitetur»¹¹.

Il termine fu, inoltre, utilizzato per indicare non solo le lotte politiche interne ai comuni cittadini, come si desume dalla legislazione statutaria e signorile fra Due e Trecento¹², ma anche le guerre tra popoli, come nella decretale con la quale, nel 1313, papa Clemente V dichiarò nulla la sentenza imperiale di condanna del re di Sicilia Roberto, per evitare turbamenti e divisioni tra le nazioni cristiane («Pastoralis cura sollicitudinis, super cunctas Christiani populi nationes, nos invigilare remediis subiectorum, eorundem periculis obviare et scandala remove-re») ¹³.

La contrapposizione (che poteva anche essere fisica, come nel diritto longobardo¹⁴) poteva coinvolgere due (o più) soggetti (o gruppi di soggetti), in posizione (più o meno) paritaria, oppure un soggetto (o un gruppo di soggetti) determinato, da un lato, e una massa indistinta di soggetti, dall'altro, creando uno "squilibrio" tra le parti. In questo senso (che appare più vicino a quello a cui siamo oggi abituati), il lemma indicò reazioni collettive nei confronti di un comportamento (considerato appunto scandaloso), che potevano dare vita a una contrapposizione

netur ad expensis, in *Antiqua Ducum Mediolani Decreta*, Mediolani, in Regio Palatio, apud Io. Baptistam, & Iulium-Caesarem fratres Malatestas regio-camerales typographos, 1654, pp. 345-346. *Infra*, cap. V § 4.1.

¹⁰X 2.2.10 (che vietava al vescovo di esercitare la giustizia civile salvo il suo intervento nella giurisdizione d'appello in caso di vacanza imperiale o di *legitima suspicione* dei consoli), su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 75.

¹¹X 3.28.8, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 60.

¹²*Infra*, cap. V § 2.

¹³Clem. 2.11.2, su cui cfr. C. NATALINI, "Periculis obviare et scandala remove-re". *Note sul processo medioevale tra diritto e potere*, in "Bonus iudex". *Saggi sulla tutela della giustizia tra medioevo e prima età moderna*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, pp. 75-105.

¹⁴*Infra*, cap. II, § 4.1.

all'interno della società oppure tra la società e le istituzioni a seconda della posizione del soggetto che aveva posto in essere il comportamento.

Il termine indicò, ad esempio, la protesta insorta, al tempo di Gregorio Magno, nella diocesi di Cagliari, quando il pontefice tentò di modificare una consuetudine vigente nel territorio¹⁵ oppure la rivolta che sarebbe scoppiata nel regno di Aragona se il re Pietro II, per tenere fede ad una promessa, avesse diminuito il valore della moneta e che lo indusse a rivolgersi, nel 1199, a papa Innocenzo III affinché lo sciogliesse dal giuramento, evitando il venir meno della fiducia dei sudditi nei suoi confronti¹⁶.

Tali fenomeni, che potevano riguardare *una* (o più) comunità (famiglie, parrocchie, diocesi, comuni) ovvero *la* comunità (la *respublica christiana*) – come nel caso del grande scisma che divise l'intera cristianità dal 1378 al 1417¹⁷ –, turbavano la società, alterandone i normali equilibri e interrompendone il regolare andamento, e, al tempo stesso, costituivano (in misura maggiore o minore) un pericolo per le istituzioni, che da essi potevano essere, direttamente o indirettamente, messe in discussione. Se i contrasti tra la comunità e le istituzioni contestavano esplicitamente il potere, infatti, anche i conflitti tra le “parti sociali” ne potevano minare implicitamente la tenuta.

La storia è piena di (piccoli e grandi) scandali (nelle diverse accezioni in cui il termine è stato inteso): papa Innocenzo III, ad esempio, dava atto che ai suoi tempi conflitti e rivolgimenti («turbationes et scandala») erano assai più frequenti che in passato e richiamava, tra quelli che lo preoccupavano maggiormente, l'invasione dei musulmani nella penisola iberica¹⁸.

¹⁵ D. 95 c. 1. *Infra*, cap. I, § 4.1.

¹⁶ X 2.24.18, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 75. Che la politica monetaria fosse cruciale per il mantenimento del consenso popolare nei confronti del sovrano fu messo bene in evidenza dai commentatori della decretale con la quale il pontefice rispose all'appello del sovrano aragonese, cfr. T.N. BISSON, 'Quanto personam tuam' (X 2.24.18): *its original Significance*, in S. KUTTNER (ed.), *Proceedings of the fourth international congress of medieval canon law. Toronto, 21-25 August 1972*, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1976, pp. 229-249.

¹⁷ R. BIANCHI RIVA, *Dal consenso al dissenso. La rilevanza giuridica dello scandalo nelle elezioni episcopali (secc. XII-XV)*, in *Historia et ius*, 10, 2016, paper 3, pp. 13-16.

¹⁸ X 4.20.5, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 65.

Gli scandali rappresentano un fattore di instabilità politica, di disgregazione sociale e di disorientamento morale. Evitarli (o, quantomeno, contenerli) costituisce un obiettivo comune a tutti gli ordinamenti, per gli effetti (anche solo potenziali) che essi determinano, come evidenziò una decretale di Alessandro III in materia di decime, con la quale si invitavano i contendenti a comporre pacificamente le liti («quod nulla inter vos debeat scandali materia suscitari»)¹⁹.

Gli scandali obbligano le istituzioni a rispondere (anche) sul piano del diritto: l'“invenzione” di strumenti giuridici idonei ad evitare o a reprimere gli scandali rappresenta, dunque, una delle principali preoccupazioni degli ordinamenti.

Come avvertiva già papa Innocenzo III, occorre, tuttavia, ponderare quali misure adottare: gli scandali non solo sono inevitabili²⁰, ma talvolta addirittura utili, al punto che non tutte le reazioni volte a contrastarli appaiono giustificate²¹.

La risposta delle istituzioni dipende dalla percezione che esse hanno dei possibili rischi derivanti dallo scoppio di uno scandalo, dalla valutazione politica dei valori e degli interessi (talora anche apertamente confliggenti) da tutelare.

Gli ordinamenti hanno elaborato soluzioni differenti, ricollegando effetti giuridici agli scandali. La polisemia del termine *scandalum* ne ha consentito un utilizzo politico, ponendolo al centro delle strategie giuridiche volte a conservare l'ordine e a mantenere il consenso²². Tutto dipende dal significato attribuito al termine, ossia da quali fenomeni sociali si considerino come scandali e producano, pertanto, conseguenze sul piano giuridico. Il termine è sfuggito a qualsiasi definizione (o tipizzazione) ed ha, piuttosto, determinato “autoritativamente” le situazioni sociali qualificabili come scandali (e perciò produttive di effetti giuridici), assumendo pertanto natura “performativa”²³.

¹⁹ X 3.30.8, su cui cfr. W. DRUWÈ, *Scandalum*, cit., p. 57.

²⁰ Mt 18,7.

²¹ X 4.20.5.

²² G. LECUPPRE, *Le scandale: de l'exemple pervers à l'outil politique (XIII^e-XV^e siècle)*, in *Cahiers de recherches médiévales et humanistes*, 25, 2013, pp. 181-191.

²³ P.-Y. CONDÉ, *Le scandale canonique entre concept théologique et signe linguistique*, in *RDC*, 50, 2000, pp. 243-262 (p. 250).

La sua valenza politica si misura, dunque, nella sua idoneità a comprendere una molteplicità di fenomeni (tutti considerati strategici per il mantenimento della governabilità). Il diritto, per sua natura, non è (quasi) mai neutro: esso è (quasi) sempre frutto di una opzione *lato sensu* politica, sia che provenga da una decisione del legislatore, sia che derivi da un'interpretazione dottrinale o giurisprudenziale. Il diritto esprime valori, soddisfa bisogni, realizza programmi, persegue interessi. Il ricorso a nozioni “a contenuto variabile” come quella di scandalo consente di ampliare (o restringere) l'ambito di applicazione della disciplina giuridica (solo all'apparenza tecnica), in base alle istanze politiche di volta in volta emergenti²⁴.

Per tale motivo, la nozione di scandalo è stata, nel tempo, posta al centro delle strategie istituzionali per il mantenimento della governabilità (anticipando anche alcuni temi del dibattito sulla rilevanza giuridica dell'opinione pubblica²⁵), grazie al sapiente ed accorto contributo del giurista. Spetta, infatti, al giurista – nelle diverse vesti, istituzionali e professionali, assunte via via nel corso della storia – qualificare i fenomeni come scandalosi e determinare quali effetti riconnettervi.

Sino ad ora, le principali indagini storico-giuridiche in materia si sono concentrate sul rilievo attribuito agli scandali nell'ambito dell'ordinamento canonico²⁶.

²⁴ C. NEMO-PEKELMAN, *Scandale et vérité dans la doctrine canonique médiévale (XII^e-XIII^e siècles)*, in *Revue historique de droit français et étranger*, 85, 2007, pp. 491-504.

²⁵ Sulla moderna costruzione del concetto di “opinione pubblica”, si rinvia ovviamente a J. HABERMAS, *Storia e critica dell'opinione pubblica*, Roma-Bari, Laterza, 1971. Con riferimento alla rilevanza politica degli spazi pubblici nel medioevo e nell'età moderna e al superamento delle tesi di Jürgen Habermas, cfr. G. GUÉNÉE, *L'opinion publique à la fin du Moyen Âge d'après la “Chronique de Charles VI” du Religieux de Saint-Denis*, Paris, Perrin, 2002; *Opinione pubblica. Storia, politica, costituzione dal XVII al XX secolo* (*Giornale di storia costituzionale*, 6/II, 2003); P. BOUCHERON-N. OFFENSTADT (eds.), *L'espace public au Moyen Âge. Débats autour de Jürgen Habermas*, Paris, PUF, 2011; M. ROSPOCHER (a cura di), *Oltre la sfera pubblica. Lo spazio della politica nell'Europa moderna*, Bologna, il Mulino, 2013; P. BASTIEN-D. FYSON-J.-P. GARNEAU-T. NOOTENS (eds.), *Justice et espaces publics en Occident, du Moyen Âge à nos jours. Pouvoirs, publicité et citoyenneté*, Québec, Presses de l'Université du Québec, 2014. Sulle complesse dinamiche tra processo e opinione pubblica nell'età contemporanea, *infra*, cap. V § 4.2.

²⁶ Sullo scandalo nel diritto canonico, cfr. L. BRYAN, “*Scandle is heaved sunne*”, in *Florilegium*, 14, 1995-96, pp. 71-86; EAD., *Periculum animarum: Bishops, Gender, and*

Come molte nozioni che permeano la civiltà giuridica occidentale, anche quella di scandalo affonda le sue radici nella tradizione ebraico-cristiana²⁷.

La centralità assunta dal diritto canonico nel processo di recezione di concetti e principi dalla sfera religiosa a quella giuridica nella tradizione occidentale è innegabile ed il suo ruolo è stato decisivo anche nell'attribuire rilevanza al fenomeno dello scandalo lungo tutto il corso della storia del diritto europeo²⁸.

Non si può, tuttavia, trascurare che, per il tramite dello *ius Ecclesiae*, il termine *scandalum* si diffuse nella cultura giuridica occidentale e che, sin dall'alto medioevo, altri ordinamenti giuridici lo recepirono, adattandolo alle proprie esigenze ed ai propri caratteri; esso fu oggetto di un processo assimilabile a quello che va sotto il nome di *legal transplant*, nell'ambito

Scandal, in *Florilegium*, 19, 2002, pp. 49-73; C. NEMO-PEKELMAN, *Scandale et vérité*, cit.; A.-V. FOSSIER, *Propter vitandum scandalum. Histoire d'une catégorie juridique (XII^e-XV^e siècles)*, in *MEFRM*, 121, 2009, pp. 317-348; R. HELMHOLZ, *Scandalum in the Medieval Canon Law and in the English Ecclesiastical Courts*, in *ZSS.KA*, 127, 2010, pp. 258-274; G. LECUPPRE, *Le scandale*, cit.; C. LEVELEUX-TEIXEIRA, *Le droit canonique médiéval et l'horreur du scandale*, in *Cahiers de recherches médiévales et humanistes*, 25, 2013, pp. 193-211; R. BIANCHI RIVA, *Innocenzo III tra diritto e società: consuetudini, scandali e consenso popolare*, in *Vergentis*, 2, 2016, pp. 249-271; EAD., *Dal consenso al dissenso*, cit.; W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit.

²⁷ *Infra*, cap. I, § 1.

²⁸ Sull'interazione tra diritto e religione nella cultura giuridica occidentale (e sul conseguente rapporto tra Stato e Chiesa), cfr. C.M. CARMICHAEL (ed.), *Essays on Law and Religion. The Berkeley and Oxford Symposia in Honour of David Daube*, Berkeley, Robbins Collection, 1996; A. WATSON (ed.), *Law, Morality, and Religion. Global Perspectives*, Berkeley, Robbins Collection, 1996; S. FERRARI-I.C. IBÁN (eds.), *Diritto e religione in Europa occidentale*, Bologna, il Mulino, 1997; L. CHRISTOFFERSEN-K.Å. MODÉER-S. ANDERSEN (eds.), *Law and Religion in the 21st Century. Nordic Perspectives*, Copenhagen, DJØF Pub., 2010; S. FERRARI-R. CRISTOFORI (eds.), *Law and religion in the 21st century. Relations between states and religious communities*, Farnham-Burlington, Ashgate, 2010; S. FERRARI-R. CRISTOFORI (eds.), *The library of essays on law and religion*, Farnham-Burlington, Ashgate, 2013; T. TSIVOLAS, *Law and Religious Cultural Heritage in Europe*, Cham, Springer, 2014; F. CRANMER-M. HILL-C. KENNY-R. SANDBERG (eds.), *The Confluence of Law and Religion. Interdisciplinary Reflections on the Work of Norman Doe*, Cambridge, Cambridge University Press, 2016.

dell'intensa circolazione di idee e modelli che caratterizzò l'universo giuridico medievale²⁹.

Tali considerazioni hanno indotto ad estendere le ricerche dall'ordinamento canonico ad altri ordinamenti giuridici medievali, al fine di rintracciare influenze e contaminazioni, assimilazioni e interferenze e di evidenziare il ruolo assunto dalla nozione di scandalo nella trama del diritto europeo e il suo lascito nell'esperienza giuridica contemporanea.

Se, infatti, l'attribuzione di effetti giuridici agli scandali da parte della Chiesa sin dal periodo altomedievale, nell'ambito del programma di rafforzamento delle istituzioni ecclesiastiche³⁰, condusse all'elaborazione dottrinale della *ratio scandali vitandi* nell'età classica del diritto canonico³¹, non si può sottacere, non solo che le riflessioni canonistiche in materia fornirono ai giuristi di diritto comune argomenti per l'elaborazione delle teorie di diritto pubblico (entro le quali si inserirono le strategie di legittimazione del potere)³², ma anche che il ricorso allo *scandalum* nell'innovativo laboratorio istituzionale dei regni germanici³³ – per i quali occorrerebbe verificare quanto fossero debitori dello *ius Ecclesiae* ovvero avessero elaborato soluzioni originali – costituì un importante modello giuridico per la gestione dei conflitti politici e sociali degli ordinamenti del tardo medioevo e della prima età moderna³⁴.

Allo scoppio degli scandali furono ricondotte conseguenze diverse, il cui studio consente di indagare, in prospettiva storico-giuridica (ma anche dal punto di vista dell'antropologia giuridica³⁵), il complesso e deli-

²⁹ A. WATSON, *Legal transplants. An approach to comparative law*, Edinburgh, Scottish Academic Press, 1974. Per alcune considerazioni di carattere storico-giuridico sul tema del *legal transplant*, cfr. E. AUGUSTI, *Un diritto possibile. Storie, teorie e prassi di modernità tra comparazione e globalizzazione*, in *Forum Historiae Iuris*, 23 giugno 2016, www.forhisiur.de/2016-06-augusti.

³⁰ *Infra*, cap. I.

³¹ *Infra*, cap. III.

³² *Infra*, cap. IV.

³³ *Infra*, cap. II.

³⁴ *Infra*, cap. V.

³⁵ N. ROULAND, *Antropologia giuridica*, Milano, Giuffrè, 1992; R. SACCO, *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*, Bologna, il Mulino, 2009; A. DE

cato rapporto tra istituzioni, diritto e società, evidenziando le strategie di governo volte a conservare l'ordine e a mantenere il consenso.

Questo lavoro seguirà gli itinerari che lo scandalo ha compiuto nell'esperienza giuridica medievale, nel costante intreccio tra l'utilizzo giuridico che di esso è stato fatto e i significati che esso ha assunto nei diversi contesti, al fine di cogliere innesti e connessioni, differenze e distinzioni tra gli ordinamenti e di evidenziare linee di continuità e di discontinuità tra passato e presente, che consentano di apprezzare il lascito sui sistemi giuridici contemporanei.

Parte delle ricerche che hanno condotto alla realizzazione di questo lavoro sono state svolte durante un periodo di studio presso la Robbins Collection, Boalt Hall School of Law, University of California, Berkeley, il cui direttore, Prof. Laurent Mayali, desidero qui ringraziare.

CAPITOLO 1

LO SCANDALO TRA TEOLOGIA E DIRITTO.
ISTITUZIONI E SOCIETÀ NELLA CHIESA
ALTOMEDIEVALE

SOMMARIO: 1. Dalla teologia al diritto. – 1.1. Diritto e coscienza sociale. – 2. Lo scandalo tra valori tutelati dall'ordinamento e valori espressi dalla società. – 3. Alle origini del diritto penale canonico. – 3.1. Lo scandalo tra dimensione penitenziale e disciplinare. – 3.2. La disciplina dei chierici. – 4. Scandali e consuetudini nella politica di Gregorio Magno. – 4.1. Consuetudini locali ... – 4.2. ... e unità dell'ordinamento. – 5. Lo scandalo nei canoni sinodali dell'età carolingia. – 5.1. Scandalo e *purgatio* canonica.

1. *Dalla teologia al diritto.*

Ampiamente utilizzato in ambito teologico, il termine *scandalum* entra ben presto anche nel linguaggio ufficiale della Chiesa, che lo impiega per gestire questioni di carattere giuridico.

Il termine greco σκάνδαλον, che in senso letterale indica l'inciampo, l'ostacolo, l'impedimento, nelle Sacre Scritture si riferisce in senso figurato a un'occasione di caduta spirituale¹.

¹Es 34,12; Lv 19,14; Gdt 5, 20; Sl 119, 165; Is 8, 14; Mt 5,29; Mt 11, 6; Mt 13,41; Mt 16, 23; Mt 18,6; Mt 26, 31; Lc 17,1; Rm 9,32; Rm 14, 13; Rm 16,17; 1Co 8,9; 1Co 10,32; 2Co 6,3. Occorre, peraltro, evidenziare che il termine non è utilizzato solo in un'accezione negativa (quando è provocato dagli uomini, che inducono altri a commettere il male), ma può essere inteso anche in senso positivo (quando è suscitato da Cristo, per sollecitare la conversione al bene), come in 1Co 1,23 («scandalo per i Giudei e stoltezza per i pagani»). Sulle radici bibliche della nozione di scandalo, cfr. D.

Se, intorno alla metà dell'XI secolo, il lessico di Papias – nel ricordare che «scandalum graece latine sonat offensio» – definisce il sostantivo *scandalum* come «ruina seu impactio pedum»² e il verbo *scandalizare* come «subito commovere, occasionem ruinae dare»³, secoli più tardi i repertori di testi latini confermano sostanzialmente tali definizioni, con qualche aggiunta e precisazione: mentre, infatti, per il *Glossarium mediae et infimae latinitatis* del Du Cange, *scandalizare* significa «offendere, laedere vel per occasionem ruinae dare»⁴, il *Lexicon Totius Latinitatis* di Egidio Forcellini chiarisce che «Scandalum, graece significat offendiculum quod in via ponitur, ut pedem in illud impingendo cadamus. Translate sumitur pro ruina, pernicie. Item pro suasionem, seu inductionem alicuius ad peccandum»⁵.

Il *Vocabolario degli Accademici della Crusca* – il primo vocabolario della lingua italiana – precisa che «quello, che i Greci chiamano scandalo» corrisponde in italiano all'«offensione, o vero ingiuria, o vero percotimento di piede, quando si pon nella via alcuna cosa, per la quale vi si percuote, e cade»; analogamente «interviene nella spirituale, che alcuna cosa vi si pone alcuna volta, per far rovinare spiritualmente, o con parole, o con fatto, altrui: in quanto alcuno, per sua amonizione, o inducimento, o vero con esempio, trae l'altro a peccare»⁶.

Il termine è, dunque, ricondotto, in senso figurato, all'ambito teologico, ove indica, sul piano morale, l'incitamento al peccato.

Lo spiega Tommaso d'Aquino, che, in base all'insegnamento di san Girolamo, definisce lo *scandalum* come «dictum vel factum minus rectum praebens occasionem ruinae», distinguendo tra *scandalum acti-*

ASTIGUETA, *Lo scandalo nel CIC: significato e portata giuridica*, in *Periodica*, 92, 2003, pp. 568-651.

² Papias *Vocabulista [Elementarium doctrinae erudimentum]*, Venetiis, Philippus de Pincis, 1496 (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmus, 1966), v. *Scandalum*.

³ Papias *Vocabulista*, cit., v. *Scandalizare*.

⁴ C. DU CANGE, *Glossarium mediae et infimae latinitatis*, Graz, Akademische Druck, 1954, v. *Scandalizare*.

⁵ E. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitatis*, Patavii, typis Seminarii, 1940, v. *Scandalum*.

⁶ *Vocabolario degli Accademici della Crusca*, In Venezia, Appresso Giovanni Alberti, 1612, v. *Scandalo*.

vum e scandalum passivum, a seconda che si guardi a chi induce al peccato, commettendo l'azione scandalosa, oppure a chi vi è indotto, imitandola⁷.

Tale definizione – richiamata, ad esempio, anche dal *Dictionarium iuris* di Alberico da Rosciate⁸ – identifica, dunque, lo scandalo con il cattivo esempio, come evidenza anche una *dissertatio* accademica discussa, nei primi anni del Settecento, nella facoltà giuridica di Jena da un allievo di Adrian Beier, nella quale per la prima volta si affronta il tema in modo sistematico sul piano giuridico («placuit Thema hoc de Scandalis, tanquam usu quotidianum, a nemine tamen, quod sciam quidem ego, ex professo tractatum»)⁹. Il termine – assente dal vocabolario romanistico – è, infatti, ricondotto a espressioni quali «mala ratione», «malo more», «contra bonos mores», «malo exemplo», «iniqui exemplo», «pessimo exemplo», «exemplo perniciosum», «exemplo pessimum»¹⁰.

Lo scandalo è, dunque, collegato alla violazione di precetti morali, alla trasgressione di regole sociali, che spesso si esprimono nelle leggi o nelle consuetudini di un popolo, come si sottolinea, ad esempio, tra Sette e Ottocento, quando il termine è ricondotto a un'«azione od opinione contraria ai buoni costumi, o al senso generale d'un Popolo»¹¹.

Sul piano delle conseguenze, lo scandalo determina due tipi di reazio-

⁷ TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, IIa IIae, q. 43, art. 1 (si è consultata la seguente edizione: TOMMASO D'AQUINO, *La Somma teologica*, Bologna, ESD, 1996-1997).

⁸ ALBERICO DA ROSCIATE, *Dictionarium iuris tam civilis, quam canonici*, Venetiis, apud Guerreos fratres & socios, 1573 (rist. anast. Torino, Bottega d'Erasmus, 1971), v. *Scandalum*.

⁹ A. BEIER, *Dissertatio inauguralis juridica De scandalo, quam auxiliante Deo ... sub praesidio Adriani Beieri, ... ad diem 30. Decembris anni exeunti 1702. ... publice ventilandam proponit Hieronymus Gehrman*, Jenae, literis Wertherianis, p. 4.

¹⁰ A. BEIER, *Dissertatio inauguralis juridica De scandalo*, cit., pp. 6-7.

¹¹ E. CHAMBERS, *Dizionario universale delle arti e delle scienze*, tomo VII, Venezia, Presso Giambattista Pasquali, 1749, p. 367 s. Cfr. anche A. BONAVILLA, *Dizionario etimologico di tutti i vocaboli usati in teologia, diritto canonico, storia e letteratura ecclesiastica, magia, divinazione, giurisprudenza e politica, che traggono origine dal greco*, Napoli, Dalla Stamperia della Società Filomatica, 1822, p. 105 s. («un'azione o un'opinione contraria ai buoni costumi ed alle idee generali di un popolo»).

ni: come precisa san Tommaso, lo scandalo provoca offesa e turbamento («occasio ruinae datur proximo quando offenditur aut infirmatur»). Lo scandalo è, infatti, il modello negativo (rispetto ai valori di riferimento), che se da un lato può corrompere e condurre all'emulazione, dall'altro può suscitare riprovazione e indignazione («infirmetas nominat promptitudinem ad scandalum, offensio autem nominat indignationem alicuius contra eum qui peccat») ¹².

Adrian Beier evidenzia, in proposito, che il comportamento deviante è seguito da chi è portato ad indulgere (contribuendo, dunque, a diffonderlo) e, al tempo stesso, suscita riprovazione in chi condivide e osserva i precetti violati («In sensu moralis, scandalum, actus etiam in se indifferens est, qui tamen ab aliis in exemplo absolute liciti assumi posset, cum eorundem depravatione, si debiliores forent, aut indignatione, si prudentiores ac bene») ¹³.

A questo riguardo, non si può sottacere che lo scandalo mette in discussione valori diffusi e accettati all'interno della comunità, è percepito come un'offesa, un affronto, determinando reazioni di sdegno e risentimento. A ben vedere, non ci può essere scandalo senza una manifestazione di dissenso: è la reazione negativa tra i membri della *societas* che determina il carattere scandaloso di un atto o di un fatto, evidenziando la sua contrarietà alla coscienza collettiva. Come rileva all'inizio del Settecento un allievo di Johann Samuel Stryk – figlio del più noto giurista Samuel Stryk – in una *dissertatio* discussa all'università di Halle, lo scandalo non è concepibile al di fuori della società, essendo condizionato dalle conseguenze che provoca nei confronti degli altri («scandalum proprie dictum respectum semper involvere ad proximum, atque adeo nullum peccatum extra societatem commissum scandali nomine venire posse») ¹⁴.

¹² TOMMASO D'AQUINO, *Summa theologiae*, IIa IIae, q. 43, art. 1.

¹³ A. BEIER, *Dissertatio inauguralis juridica De scandalo*, cit., p. 8.

¹⁴ J.S. STRYK, *Dissertatio iuridica inauguralis, De officio principis circa scandala, quam in alma Fridericiana, ... Praeside dn. Io. Samuele Strykio, ic. ... Pro licentia summos in utroque iure honores rite capessendi, die 12. Sept. a. 1710. Placidae eruditorum disquisitioni, in auditorio maiori, submittet auctor Iacobus Gabriel Wolf, Gryphisvaldensis Pomeranus*, Halae Magdeb., Literis Ioh. Gruneri, acad. Typogr, 1717, p. 3.

Proprio quest'ultimo aspetto appare centrale nel trasferimento dello scandalo dal piano teologico a quello giuridico.

A preoccupare le autorità ecclesiastiche – che, come vedremo, sin dall'età tardoantica ricorsero ampiamente alla nozione di *scandalum* anche sul terreno giuridico – non era tanto il comportamento che provocava la reazione, quanto la reazione stessa, che poteva esprimersi in molte forme e che richiedeva una risposta pronta ed efficace da parte delle istituzioni, al fine di riaffermare nella società i valori messi in discussione.

Di fronte ad un comportamento scandaloso (ossia difforme rispetto ai valori comunemente accettati all'interno della società), le reazioni potevano essere diverse e coinvolgere gruppi più o meno ampi di persone (fino ad estendersi all'intera comunità). Tali reazioni potevano sovrapporsi, combinarsi, confondersi, e dare luogo a ulteriori conseguenze.

Ciò che merita di essere sottolineato, dal punto di vista del rapporto tra le istituzioni politiche e le forze sociali, è che qualunque fosse la reazione della società, essa costituiva sempre una minaccia – diretta o indiretta – per la stabilità di governo, costringendo le autorità a dare risposte alla comunità. In mancanza, la riprovazione nei confronti dell'atto scandaloso poteva trasformarsi in aperta critica nei confronti delle istituzioni (e della loro mancata presa di posizione), in grado di minare la fiducia sottostante al rapporto tra governanti e governati.

Lo scandalo rappresentava sempre un fenomeno divisivo: separava le istituzioni dalla società (o da una parte di essa), frammentava le comunità al loro interno. Per tale ragione, gli scandali dovevano essere evitati a tutti i costi. E, per tale ragione, la Chiesa iniziò a riconnettervi effetti giuridici.

Gli scandali rappresentavano un turbamento dell'ordine costituito e giustificavano, pertanto, l'intervento dell'ordinamento al fine di evitarli, contenerli o rimuoverli, accogliendo le istanze provenienti dalla società, anche se non sempre coincidenti con i fini dell'ordinamento: come si vedrà, sul piano giuridico, gli effetti di tale intervento dipesero proprio dalla coincidenza o meno dei valori espressi dalla popolazione e quelli accolti dall'ordinamento.

Nell'ottica delle autorità ecclesiastiche, dunque, non era tanto importante quale fosse l'azione (o omissione) che suscitava scandalo o chi l'avesse posta in essere (di tali questioni si occupava il teologo), quanto la

diffusione e la radicalizzazione del dissenso provocato all'interno della comunità; la gravità del comportamento e il ruolo del soggetto rispetto al gruppo contribuivano semmai a determinare l'intensità della reazione e, quindi, a indirizzare l'intervento delle istituzioni.

Se, sul piano teologico, l'attenzione era posta sul soggetto che, con il suo comportamento, creava turbamento, dal punto di vista giuridico era il turbamento stesso ad assumere rilevanza (tanto più laddove molti fossero i soggetti turbati). In altre parole, erano le conseguenze sociali che lo scandalo provocava (o che rischiava di provocare) all'interno della comunità ad attribuirgli rilevanza giuridica, determinando i modi di intervento delle istituzioni ecclesiastiche.

Mentre in teologia lo scandalo veniva considerato dal punto di vista soggettivo, in diritto esso rilevava oggettivamente, per le conseguenze che determinava all'interno della comunità: ad interessare il giurista era la reazione di dissenso suscitata dal comportamento scandaloso, come metteva in evidenza, ad esempio, Giovanni Teutonico nella glossa al passo del vangelo di Matteo¹⁵ – riportato in una lettera di Gregorio Magno al presbitero Palladio, poi inserita nel *Decretum* di Graziano¹⁶ – che narrava che i farisei erano rimasti scandalizzati dalle parole di Gesù (ove l'espressione «scandalizati sunt» era spiegata con quella, ritenuta equivalente, di «indignati sunt»)¹⁷.

Gli scandali rilevavano, dunque, per le ripercussioni che provocavano (o che potevano anche solo provocare) sul piano sociale e che, nei casi più gravi, potevano anche consistere in proteste e sollevazioni di tutta o parte della popolazione nei confronti delle autorità (deputate a vigilare sull'osservanza dei valori violati) ovvero risolversi in una “guerra civile” che poteva condurre anche al distacco e alla nascita di un nuovo ordinamento. Erano insomma gli effetti sociali provocati dall'atto o dal fatto scandaloso a dare consistenza giuridica allo scandalo.

Proprio la variabilità delle risposte sociali con le quali finì per identificarsi lo scandalo a livello giuridico consentì alle autorità ecclesiastiche di

¹⁵ Mt 15,12.

¹⁶ C. 11 q. 3 c. 55 = GREGORIO MAGNO, *Lettere*, a cura di V. RECCHIA, Roma, Città Nuova, 1996-1999, XI, 1.

¹⁷ Gl. *scandalizati sunt* ad C. 11 q. 3 c. 55.

fare ampio ricorso alla nozione, invocandola ogniqualvolta fosse necessario (o anche solo opportuno) attribuire rilevanza a fenomeni collettivi latamente identificabili con le manifestazioni di dissenso.

Si trattava di un termine che già in ambito teologico aveva dimostrato notevole duttilità e che nella storia giuridica della Chiesa (e non solo) si adattò bene a descrivere differenti situazioni.

Nell'ordinamento canonico, lo *scandalum* indicò, soprattutto, manifestazioni collettive di dissenso, che coinvolgevano un gran numero di persone, tanto che la dottrina di diritto comune lo avrebbe equiparato alla *multitudo*¹⁸. Sembra, dunque, che la Chiesa pensasse, in particolare, a fenomeni diffusi, che potevano riguardare anche intere popolazioni. Non si precisava come l'opposizione dovesse essere espressa: poteva trattarsi tanto di una mera resistenza passiva quanto di una rivolta violenta. Certo è che, affinché giustificasse una reazione dell'ordinamento, lo scandalo doveva compromettere in qualche modo l'ordine sociale, politico o morale e rappresentare un pericolo per le istituzioni.

Come si vedrà, nel corso della storia, la necessità di sedare uno scandalo o di prevenirne lo scoppio si rivelò cruciale nella politica di molti ordinamenti, ove il termine fu utilizzato per indicare qualsiasi forma di opposizione o contrasto: da quelle espresse dalla comunità nei confronti delle istituzioni a quelle manifestate all'interno della comunità, ad esempio tra fazioni politiche, religiose o sociali o gruppi inter- o intra-familiari.

Occorre, tuttavia, evidenziare che, nonostante le influenze del cristianesimo sul diritto romano tardoantico attestate dalla storiografia¹⁹, il termine *scandalum* non fu recepito nel linguaggio giuridico postclassico e giustiniano, forse perché la cultura romanistica disponeva già di un ampio ventaglio di termini in grado di descrivere i fenomeni sociali che la

¹⁸ Riferimenti in R. BIANCHI RIVA, *Il giudice e la misericordia. Riflessioni sull'amministrazione della giustizia nel diritto canonico classico*, in *Vergentis*, 5, 2017, pp. 185-219.

¹⁹ Sull'influsso del cristianesimo sul diritto romano nel periodo tardoantico, nonché sulla presenza di nozioni e istituti romanistici nei testi cristiani, oltre ovviamente a B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, Milano, Giuffrè, 1952-1953 e a J. GAUDEMET, *Le droit romain dans la littérature chrétienne occidentale du III au V siècle*, Milano, Giuffrè, 1978, cfr. F. AMARELLI, *Cristianesimo e istituzioni giuridiche romane: contaminazioni, influenze, recuperi*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano*, 39, 1997, pp. 445-456.

Chiesa ricomprese in esso. Basterà pensare a termini quali *tumultus* o *seditio*, che indicavano situazioni di turbamento o di sovvertimento dell'ordine pubblico, che potevano anche essere caratterizzate da un più o meno dichiarato intento politico e rientrare, pertanto, nella categoria del *crimen leasae maiestatis*; si trattava, in ogni caso, di forme di agitazione che, anche se non dirette nei confronti dei pubblici poteri, erano in grado di minacciarne l'effettivo esercizio e che presentavano ampi spazi di sovrapposizione con lo scandalo canonistico.

Come si vedrà, fu semmai la Chiesa ad attingere al ricco vocabolario romanistico, utilizzando tali termini come sinonimi del lemma *scandalum* al fine di precisarne di volta in volta la portata in relazione al contesto nel quale veniva utilizzato.

1.1. *Diritto e coscienza sociale.*

Gli scandali, intesi come violazione di un sistema di valori condiviso e diffuso nella comunità, possono coinvolgere diversi ambiti: tutti quelli che, appunto, contribuiscono a formare la coscienza sociale.

Per influenza della cultura cristiana, nel medioevo (e oltre), gli scandali derivarono, innanzitutto, da comportamenti contrari alla morale sessuale²⁰. Le norme morali relative alla sfera sessuale si tradussero, quasi sempre, in prescrizioni giuridiche (che, come si vedrà, regolarono innanzitutto la condotta degli ecclesiastici, come attestano, sin dall'età tardoantica, le disposizioni contro l'incontinenza del clero²¹) per disciplinare i

²⁰ J.A. BRUNDAGE, *Law, Sex, and Christian society in medieval Europe*, Chicago, University of Chicago Press, 1987. Per un'analisi attuale, cfr. P. CARNUCCIO, *La morale sessuale nel diritto penale*, Napoli, Esi, 2020.

²¹ *Infra*, § 3.2. E. JOMBART, *Concubinage*, in *DDC*, III, 1942, coll. 1514-1524; P.G. CARON, *Concubinato (diritto canonico)*, in *Noviss. Dig. It.*, III, 1959, pp. 1059-1063; R. GRYSOON, *Les origines du célibat ecclésiastique du premier au septième siècle*, Gembloux, Duculot, 1970; F. LIOTTA, *La continenza dei chierici nel pensiero canonistico classico. Da Graziano a Gregorio IX*, Milano, Giuffrè, 1971; J. COPPENS (a cura di), *Sacerdoce et célibat. Études historiques et théologiques*, Gembloux-Louvain, Duculot-Peeters, 1971; A.M. STICKLER, *Il celibato ecclesiastico. La sua storia e i suoi fondamenti teologici*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1994. Per uno studio recente sull'incontinenza

comportamenti della società – in particolare delle donne – in base ai valori cristiani. La loro imposizione fu giustificata in base alla necessità di evitare scandali, come si evince, ad esempio, dalle sanzioni che i vescovi infliggevano agli accusati di adulterio e di fornicazione, affinché non costituissero un cattivo esempio per il resto della comunità e non minacciassero il sistema di valori sul quale poggiava la *societas* cristiana²².

Scandali potevano sorgere, però, anche per condotte contrarie alla concezione cristiana della ricchezza nella società medievale²³: basti pensare, in proposito, allo scandalo dell'usura, contro cui la Chiesa, come è noto, intraprese una lotta incessante²⁴.

Si pensi, inoltre, nell'ambito della disciplina del clero, al divieto di esercitare il commercio e la mercatura, in virtù del quale, ad esempio, papa Onorio III reputò scandaloso che i presbiteri si dedicassero all'avvocatura al fine di trarne guadagno²⁵.

clericale nella prima età moderna, cfr. S.T. SALVI, *“Diabolo suadente”. Celibato, matrimonio e concubinato dei chierici tra riforma e controriforma*, Milano, Giuffrè, 2018.

²²L. BRYAN, *Periculum animarum*, cit. Si pensi, inoltre, alla decretale di Clemente III, con la quale il pontefice intimò a due adulteri, che avevano convissuto per dieci anni e procreato dieci figli, di separarsi immediatamente (anche se, nel frattempo, la moglie legittima era morta), poiché «ecclesiam in gravi scandalo perturbaverit», cfr. X 4.7.5, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 61.

²³G. TODESCHINI, *I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed età moderna*, Bologna, il Mulino, 2002.

²⁴La bibliografia sul tema dell'usura nel medioevo è amplissima. Ci si limita qui a richiamare G. LE BRAS, *Usure. La doctrine ecclésiastique de l'usure à l'époque classique (XIIIe-XVe siècle)*, in *DTC*, XV.2, 1950, coll. 2336-2372; J.T. NOONAN, *The Scholastic Analysis of Usury*, Cambridge, Harvard University Press, 1957; J. LE GOFF, *La borsa e la vita. Dall'usuraio al banchiere*, Roma-Bari, Laterza, 1988; U. SANTARELLI, *Mercanti e società tra mercanti*, Torino, Giappichelli, 1998, pp. 153-169; C. GAMBA, *Licita usura. Giuristi e moralisti tra Medioevo ed età moderna*, Roma, Viella, 2003; D. QUAGLIONI-G. TODESCHINI-G.M. VARANINI (a cura di), *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, Roma, École française de Rome, 2005; M. GIANANTE, *L'usuraio onorato. Credito e potere a Bologna in età comunale*, Bologna, il Mulino, 2009. Per una ricerca recente, cfr. R. DORIN-R. BIANCHI RIVA, *Usury and Restitution in Late Medieval Episcopal Statutes: A Case Study in the Local Reception of Conciliar Decrees*, in *BMCL*, 38, 2021, pp. 309-359.

²⁵Comp. V 3.1.1, su cui cfr. W. DRUWÉ, *Scandalum*, cit., p. 78. Occorre tenere

In generale suscitava scandalo ogni comportamento contrario a regole tese a un'ordinata convivenza sociale e che spesso integravano anche principi giuridici, come la correttezza e la buona fede.

Scandali potevano scoppiare per il mancato pagamento di un debito. Non rispettare i patti non solo contrariava il contraente insoddisfatto, ma costituiva anche un cattivo esempio per i terzi. Quando, ad esempio, alcuni frati minori si rifiutarono di adempiere gli obblighi derivanti da un accordo con una chiesa parrocchiale (adducendo il mancato assenso del provinciale dell'ordine), papa Bonifacio VIII li invitò a darvi esecuzione, in considerazione del fatto che «multa in diversis mundi partibus insurgunt scandala, et ipsorum fratrum (quos decet puritatem omnimodam in suis observare actionibus, et ab his abstinere propensius, per quae possit aliis exempli pernicies generari) famae detrahitur plurimum et honori»²⁶.

Scandalizzava anche l'avvocato che promuoveva una lite temeraria²⁷ o che difendeva contemporaneamente parti contrarie («propter scandalum infidelitatis et periculum iniustitiae»)²⁸, in violazione delle regole di deontologia forense elaborate nel corso del medioevo e dell'età moderna grazie al concorrente apporto di giuristi e teologi²⁹. Suscitavano «scandal-

presente che la questione relativa all'esercizio della professione forense da parte del clero – ammessa (peraltro con alcuni distinguo) soltanto per i chierici *in minoribus* appunto «non causa lucri, sed causa charitatis» – fu ampiamente dibattuta proprio con riguardo alla possibilità di ricevere una retribuzione: assolutamente esclusa secondo l'opinione più rigorosa, fu ammessa soltanto con riguardo all'accettazione di doni spontanei, cfr. R. BIANCHI RIVA, *La coscienza dell'avvocato. La deontologia forense in età moderna tra diritto e etica*, Milano, Giuffrè, 2015, pp. 33-34.

²⁶ VI 1.18.3. Analogamente, il vescovo della diocesi francese di Arras, nella provincia ecclesiastica di Reims, vietò ai parroci di contrarre debiti eccessivi, affinché dal loro inadempimento non sorgesse scandalo («Immoderata debita non contrahant, ne pro defectu solutionis scandalum oriatur»), cfr. *Les statuts synodaux français du XIIIe siècle*, IV, *Les statuts synodaux de l'ancienne Province de Reims: Cambrai, Arras, Noyon, Soissons et Tournai*, ed. J. AVRIL, Paris, C.T.H.S., 1995 p. 198.

²⁷ P.P. GUAZZINI, *Tractatus moralis ad defensam animarum advocatorum, iudicum, reorum*, Venetiis, Apud Thomasinum, 1650, p. 27b, n. 45.

²⁸ P.P. GUAZZINI, *Tractatus moralis*, cit., p. 46b, n. 1.

²⁹ Sulla formazione della deontologia forense in età medievale e moderna, cfr. R.